

**Ricorso proposto il 24 novembre 2008 — Bang & Olufsen/UAMI (Raffigurazione di un altoparlante)****(Causa T-508/08)**

(2009/C 19/65)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

*Ricorrente:* Bang & Olufsen A/S (Struer, Danimarca) (rappresentante: avv. K. Wallberg)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

**Conclusioni della ricorrente**

- annullare il punto 2 della decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 10 settembre 2008, nel procedimento R 497/2005-1; e
- condannare l'UAMI alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

*Marchio comunitario di cui trattasi:* marchio tridimensionale che raffigura un altoparlante per prodotti rientranti nelle classi 9 e 20 — domanda n. 3 354 371

*Decisione dell'esaminatore:* rigetto della domanda

*Decisione della commissione di ricorso:* annullamento parziale della decisione dell'esaminatore

*Motivi dedotti:* violazione dell'art. 63, n. 6, del regolamento del Consiglio n. 40/94, poiché la commissione di ricorso non ha adottato le misure necessarie per l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia; violazione dell'art. 7, n. 1, lett. e), sub iii), del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che il marchio comunitario in questione fosse un segno consistente esclusivamente in una forma che conferisce un valore sostanziale ai prodotti.

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

*Altra(e) parte(i) dinanzi alla commissione di ricorso:* Marco Schiesaro (Milano, Italia)

**Conclusioni della ricorrente**

- L'annullamento della decisione della Seconda Commissione di Ricorso dell'UAMI del 26 agosto 2008, nel procedimento R 829/2008-2 Toqueville Srl c. M. Schiesaro.
- Con condanna di parte resistente al pagamento delle spese processuali.

**Motivi e principali argomenti**

*Marchio comunitario registrato che ha costituito oggetto di una domanda di nullità:* Marchio verbale «TOCQUEVILLE 13» (marchio comunitario n. 1.406.982) per contraddistinguere prodotti e servizi rientranti nelle Classi 25, 41 e 42.

*Titolare del marchio comunitario:* La ricorrente.

*Parte che richiede la nullità del marchio comunitario:* Marco Schiesaro.

*Decisione impugnata di fronte alla Commissione di ricorso:* La decisione della Divisione di annullamento di accogliere la domanda di decadenza parziale del marchio in questione.

*Decisione della commissione di ricorso:* Dichiarare il ricorso inammissibile e respingere una richiesta di «restitutio in integrum» riguardante il termine per l'introduzione di un ricorso contro la decisione della divisione di annullamento.

*Motivi dedotti:* Violazione degli articoli 73 e 78 del Regolamento (CE) n. 40/94, sul marchio comunitario, nonché degli articoli 2 e 9 del Regolamento (CE) n. 2869/95, relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, e 50 del Regolamento (CE) n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del Regolamento (CE) n. 40/94.

**Ricorso presentato il 20 novembre 2008 — Toqueville/OHMI — Schiesaro (TOCQUEVILLE 13)****(Causa T-510/08)**

(2009/C 19/66)

*Lingua di deposito del ricorso: l'italiano***Parti**

*Ricorrente:* Toqueville Srl (Milano, Italia) (rappresentanti: S. Bariatti, avvocato, I. Palombella, avvocato, E. Cucchiara, avvocato)

**Ricorso proposto il 26 novembre 2008 — Laboratorios Byly/UAMI — Ginis (BILLY'S Products)****(Causa T-514/08)**

(2009/C 19/67)

*Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo***Parti**

*Ricorrente:* Laboratorios Byly, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: sig. L. Plaza Fernandez-Villa, abogado)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

*Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso:* Vasileios Ginis (Atene, Grecia)